

Diritto civile A-J

Lezione 18 – Il diritto all’oblio

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2023-2024

Roberto Caso

L'ordine del ragionamento

1. Caso 1 e problema
 2. Dal diritto all'oblio alla deindicizzazione: cenni. Una possibile soluzione al caso 1
-
1. Casi 2 --- Domande

1. Caso 1

- In data 19 aprile 2009 sul giornale Z viene pubblicato un articolo nel quale si rievocava un fatto di cronaca nera accaduto nel 1982 concernente l'omicidio da parte del Sig. X della moglie
- L'articolo era stato pubblicato in una rubrica settimanale del quotidiano che rievocava fatti di cronaca nera avvenuti in passato nella piccola città Y e che erano stati particolarmente sconvolgenti per la comunità locale

1. Caso 1

- Il Sig. X lamenta che l'articolo del 2009 avesse violato il suo diritto all'oblio
- Lo stesso aveva scontato una pena di 12 anni di reclusione e si era rifatto una vita, avviando un'attività artigianale
- Il Sig. X lamenta in particolare che l'articolo del 2009 lo avesse esposto a una gogna mediatica provocandogli danni patrimoniali (anche conseguenti alla chiusura della sua attività) e danni non patrimoniali


1. Problema

- Una persona che si sia resa colpevole di un omicidio e abbia scontato la pena può agire per violazione del diritto all'oblio contro il giornale che a distanza di molti anni (nella specie, 27) dal fatto abbia pubblicato un articolo che, nell'ambito di una rubrica di fatti di cronaca nera del passato, rievochi l'omicidio specificando gli elementi identificativi della stessa persona?


2. Alessandro de Concini (2020)



2. Amy Wallace



2. Robert Pirsig



2. Pirsig, Lila

- «La stampa che l'aveva idolatrato gli si rivoltò contro. L'attacco più feroce venne dal «New Yorker» nel 1937, in un articolo intitolato Pesce d'aprile, che metteva in ridicolo tutto quanto lo riguardasse, dai suoi hobby al suo aspetto fisico. Sidis denunciò la rivista per diffamazione e violazione della sfera privata. [...]»

2. Pirsig, Lila

- «Nel 1976, incuriosito dalla vicenda di Sidis, Dan Mahony, di Ipswich, nel Massachusetts, volle cercare di capire che cosa l'ex ragazzo prodigio avesse realmente fatto in quegli anni. «È vero» spiegava Mahony «che svolse lavori da poco e malpagati, ma anche Einstein, quando elaborò la teoria della relatività, faceva l'impiegato in un ufficio brevetti. Avevo l'impressione che ci fosse sotto dell'altro».
- Mahony dedicò i successivi dieci anni a esaminare le carte di Sidis».

2. <http://www.sidis.net/>



Sidis Archives

Am James Sidis (SIGH-dis), a world-famous child prodigy said to have been a "prodigious failure" who actually wrote many books, articles, and periodicals. He wrote using [pseudonyms](#) because he abided by the principles of anonymous contribution and avoidance of fame. Thus through his own choosing the man did not know of his highly productive life. Sidis worked fulltime jobs and did his prodigious thinking and writing on his own time.

[W. J. Sidis Archive](#) presents here all of his writings found so far: four books; four pamphlets; four magazines; four periodicals (36 issues); 89 weekly magazine columns; a design for a corporation owned and operated by a federation of its employees; and one wonderful invention. Also find here selected correspondence and financial documents. See also Dr. Abraham Sperling's [short bio](#) of Sidis; Adachi's [short bio](#); and Dan Mahony's compilation of materials for biographers [Failure?](#)

[/tap Images to read books, etc. PLEASE CONTINUE SCROLLING TO BOTTOM.\)](#)



2. <http://www.sidis.net/newyorker3.htm>

[Home](#) [Legal Case Menu](#) [W. J. Sidis Biography](#) [.pdf](#)

Where Are They Now? April Fool!

by James Thurber


The New Yorker, Saturday, August 14, 1937, 22-26.



2. La vita perfetta

- In un'intervista al Boston Herald William Sidis dice: «Desidero una vita perfetta e il solo modo è la completa solitudine. Ho sempre odiato le folle».

2. La vita perfetta



<http://www.letteratura.rai.it/articoli/la-perfetta-solitudine-di-un-genio-morten-brask-racconta-william-sidis/31914/default.aspx>

Rai Cultura
LETTERATURA

Scrittori | Libri | Percorsi | Osservatorio | Web stories | Eventi | SPECIALI | Inviati da

Novità - 10 libri del 2015

La perfetta solitudine di un genio: Morten Brask racconta William Sidis


   



Per amore
dei libri

Pic
edia
zzo
essi
— R
dicem
15

2. US Federal Circuits



2. US Const. Amendment I

- Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; **or**
abridging the freedom of speech, or of
the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.

2. William Sidis (1898-1944) → Diritto comparato della privacy

Immagine tratta Internet Archive - Copertina del libro di A. Wallace, The Prodigy, Dutton, 1986





Immagine tratta da Sides Archives



2. *Sidis v. FR Pub. Corporation*, 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940)

- William James Sidis was the unwilling subject of a brief biographical sketch and cartoon printed in *The New Yorker* weekly magazine for August 14, 1937. Further references were made to him in the issue of December 25, 1937, and in a newspaper advertisement announcing the August 14 issue

2. I fatti

- William James Sidis was the unwilling subject of a brief biographical sketch and cartoon printed in The New Yorker weekly magazine for August 14, 1937. Further references were made to him in the issue of December 25, 1937, and in a newspaper advertisement announcing the August 14 issue

2. L'azione

- His complaint stated three "causes of action": The first alleged violation of his right of privacy as that right is recognized in California, Georgia, Kansas, Kentucky, and Missouri

2. I fatti

- William James Sidis was a famous child prodigy in 1910. His name and prowess were well known to newspaper readers of the period. At the age of eleven, he lectured to distinguished mathematicians on the subject of Four-Dimensional Bodies. When he was sixteen, he was graduated from Harvard College, amid considerable public attention. Since then, his name has appeared in the press only sporadically, and he has sought to live as unobtrusively as possible. Until the articles objected to appeared in The New Yorker, he had apparently succeeded in his endeavor to avoid the public gaze

2. I fatti

- The author describes his subject's early accomplishments in mathematics and the wide-spread attention he received, then recounts his general breakdown and the revulsion which Sidis thereafter felt for his former life of fame and study. The unfortunate prodigy is traced over the years that followed, through his attempts to conceal his identity, through his chosen career as an insignificant clerk who would not need to employ unusual mathematical talents, and through the bizarre ways in which his genius flowered, as in his enthusiasm for collecting streetcar transfers and in his proficiency with an adding machine.

2. I fatti (e gli argomenti)

- It is not contended that any of the matter printed is untrue. Nor is the manner of the author unfriendly; Sidis today is described as having "a certain childlike charm." But the article is merciless in its dissection of intimate details of its subject's personal life, and this in company with elaborate accounts of Sidis' passion for privacy and the pitiable lengths to which he has gone in order to avoid public scrutiny. The work possesses great reader interest, for it is both amusing and instructive; but it may be fairly described as a ruthless exposure of a once public character, who has since sought and has *808 now been deprived of the seclusion of private life.

2. Argomento

- It must be conceded that under the strict standards suggested by these authors plaintiff's right of privacy has been invaded. Sidis today is neither politician, public administrator, nor statesman. Even if he were, some of the personal details revealed were of the sort that Warren and Brandeis believed "all men alike are entitled to keep from popular curiosity."

2. Argomento

- But despite eminent opinion to the contrary,[5] we are not yet disposed to afford to all of the intimate details of private life an absolute immunity from the prying of the press. **Everyone will agree that at some point the public interest in obtaining information becomes dominant over the individual's desire for privacy.** Warren and Brandeis were willing to lift the veil somewhat in the case of public officers. We would go further, though we are not yet prepared to say how far. At least we would permit limited scrutiny of the "private" life of any person who has achieved, or has had thrust upon him, the questionable and indefinable status of a "public figure."

2. Argomento

- We express no comment on whether or not the news worthiness of the matter printed will always constitute a complete defense. Revelations may be so intimate and so unwarranted in view of the victim's position as to outrage the community's notions of decency. But when focused upon public characters, truthful comments upon dress, speech, habits, and the ordinary aspects of personality will usually not transgress this line. **Regrettably or not, the misfortunes and frailties of neighbors and "public figures" are subjects of considerable interest and discussion to the rest of the population. And when such are the mores of the community, it would be unwise for a court to bar their expression in the newspapers, books, and magazines of the day.**

2. In Italia

- Il diritto all'oblio è stato a lungo negato dalla giurisprudenza
- Inizia a essere riconosciuto negli anni '90 dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
- Fattori propizi: A) allargamento giurisprudenziale del novero dei diritti della personalità; B) prime normative sulla protezione dei dati personali con diritto alla cancellazione dei dati personali: v. articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46

2. Cass. 1998, n. 3679

- Posto che per diritto all'oblio si intende il legittimo interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata, non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione di fatti già resi noti sei anni prima, salvo che eventi sopravvenuti rendano nuovamente attuali quei fatti, facendo sorgere un nuovo interesse pubblico alla divulgazione dell'informazione.

2. Il diritto all'oblio nell'era di Internet: cenni

- La Rete non dimentica e deforma la memoria
- Dir. 95/46 diritto alla cancellazione
- Cass. 5 aprile 2012, n. 5525 (archivi storici di giornali): il titolare di un organo di informazione è tenuto a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia di cronaca -
→ identità personale

2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014

- Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

2. Corte EDU 28 settembre 2018 M.L. et W.W. c. Allemagne

- Par conséquent, la mise en balance des intérêts en jeu peut aboutir à des résultats différents selon que se trouve en cause une demande d'effacement dirigée contre l'éditeur initial de l'information dont l'activité se trouve en règle générale au cœur de ce que la liberté d'expression entend protéger, ou contre un moteur de recherche dont l'intérêt principal n'est pas de publier l'information initiale sur la personne concernée, mais notamment de permettre, d'une part, de repérer toute information disponible sur cette personne et, d'autre part, d'établir ainsi un profil de celle-ci (à cet égard voir aussi l'arrêt de la CJUE du 13 mai 2014, no C-131/12, – paragraphes 59 – 62 ci-dessus).

2. Caso. 14-1. Una possibile soluzione (Cass., sez. un., n. 19681 del 2019)

- In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 cost. – ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti; tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto sociale).

2. Regolamento (UE) 2016/679, considerando 65

- Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto all'oblio» **se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri** cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che **non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati**, quando abbia **ritirato il proprio consenso** o si sia **opposto al trattamento dei dati personali** che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento.

2. Regolamento (UE) 2016/679, considerando 65

- **Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.**

2. Regolamento (UE) 2016/679, considerando 66

- Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da **obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali**. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti **misure ragionevoli** tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.

2. Regolamento (UE) 2016/679, art. 17

- Par. 1 diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali e “motivi” per i quali si ha diritto
- Par. 2 obblighi del titolare: cancellazione e misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i terzi titolari del trattamento
- Par. 3 casi di non applicazione del diritto di cancellazione

3. Caso 2

- Il noto cantante Donatello Compreti conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, l'emittente televisiva Rete Disinvolta, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della messa in onda nel 2020 – da parte della trasmissione «La vita minuto per minuto» – di un servizio che riproduceva un episodio concernente un tentativo di intervista, non andato a buon fine per il rifiuto del cantante, registrato dalla troupe della medesima trasmissione cinque anni prima (nel 2015), e già mandato in onda a quell'epoca dalla stessa emittente Rete Disinvolta. Il cantante agisce davanti al giudice civile per difendere le proprie ragioni.
- Qual è il problema?
Qual è la soluzione del problema?
Argomentare la soluzione esplicitando la tipologia di argomenti adottati.

3. Domande

- Il diritto all'oblio è un aspetto del diritto alla riservatezza o è distinto dal diritto alla riservatezza?
- Il diritto all'oblio è un aspetto del generale diritto della personalità?
- In quale relazione si pongono diritto all'oblio e diritto all'identità personale?
- Che relazione esiste tra diritto all'oblio e anonimato?

3. Domande

- Nella soluzione al problema posto dal Caso 1 le Sezioni Unite della Cassazione pongono una differenza tra diritto di cronaca e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato. È una distinzione condivisibile o criticabile?

3. Domande

- Le Sezioni Unite sembrano alla ricerca di un compromesso che dia sostanza al concetto di bilanciamento tra diritti. Il compromesso viene trovato, nel caso di specie, nella dichiarazione di illiceità della menzione degli elementi identificativi della persona citata nell'articolo di giornale. Si tratta di un compromesso condivisibile o criticabile?
- Quale ruolo gioca in questo caso la dignità?
- L'art. 27 Cost. può avere rilievo?

3. Domande

- La corte nella motivazione afferma quanto segue «è opportuno sottolineare [...] che la materia in esame di per sé sfugge ad una precisa catalogazione e richiede di volta in volta, invece, la paziente e sofferta valutazione dei giudici di merito». Con questo argomento la corte intende riferirsi al «bilanciamento caso per caso»?

Riferimenti bibliografici

- R. Pardolesi, [L'ombra del tempo e \(il diritto al\)l'oblio](#), in *Questione Giustizia* 2017/1
- G. Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale*, Il Mulino, 2020, 99-104
- G. Resta, in G. Alpa e G. Resta, *Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2019, pp. 145-632

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robortocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633